


Informazioni utili per il 2016

Passato il momento di caos derivante dall'obbligo di comunicare, entro il 29 febbraio 2016, le informazioni relative all'ammontare delle spese funebri fatturate ed incassate nel 2015 (con un opinabile e del tutto discutibile criterio di retroattività che non ha mancato di creare problemi a tutti), sulla scorta delle informazioni che via via si è riusciti ad ottenere riteniamo utile fare il punto su alcuni criteri da tenere a mente per l'anno 2016 al fine di impostare in modo corretto le attività su tale nuovo adempimento fiscale. La prima cosa da fare è **chiedere tutti i dati al momento dell'esecuzione del funerale**, nello specifico il **codice fiscale del defunto** che è l'elemento più importante per l'identificazione univoca del servizio, ed ottenere l'informazione di **chi verrà intestata la fattura**; quest'ultimo soggetto sarà infatti colui che, a prescindere dal grado di parentela (ininfluente da dicembre 2015 a seguito di quanto introdotto dalla Legge di Stabilità), potrà legittimamente detrarre la spesa. È necessario avere tutti i relativi dati identificativi di chi paga perché serviranno per il trasferimento delle informazioni all'Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai dubbi su chi fosse tenuto a comunicare i dati relativi alle spese funerarie, fortunatamente è intervenuta la stessa **Agenzia delle Entrate** che con proprio **parere del febbraio 2016**, ha chiarito che *"al fine di evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l'Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell'effettivo collegamento tra la spesa e l'evento*



funebre, si ritiene che l'obbligo di comunicazione delle spese funebri all'Agenzia delle Entrate riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all'evento funebre, dai soggetti esercenti l'attività di servizi di pompe funebri e attività connesse". Pertanto risultano del tutto fuorvianti le indicazioni

allarmistiche diramate nel settore da soggetti terzi che individuavano in tutti i produttori e fornitori di beni e servizi funebri lo *status* di soggetto sottoposto a tali dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate; va chiarito ulteriormente che **tale adempimento fiscale spetta unicamente alle imprese funebri** che in fattura metteranno tutto quanto attiene al funerale, allorché composto da servizi e forniture di terzi.

Per quanto riguarda l'**ammissibilità** delle spese funerarie ai fini della detrazione va ribadito che,

Sussistendo dubbi in ordine ai criteri di detrazione delle spese funebri giova in questa sede sottolineare come il nuovo tetto fissato a 1.550 euro (ovvero 67 centesimi in più rispetto a prima ...) sia il massimo ammontare di spesa al quale viene calcolato il 19% che rappresenta, in definitiva, l'importo da portare in detrazione (poco meno di 300 euro). Insomma, nulla cambia rispetto agli ultimi vent'anni. Al fine di dare le corrette informazioni fiscali alla clientela giova informare che l'importo di 1550 euro vale per ciascun decesso: quindi, per esempio, se un cliente nel medesimo anno ha (malauguratamente per lui) più di un decesso al quale far fronte pagando le relative spese funebri, per ogni decesso ha diritto a portare in detrazione il 19% di 1550 euro. In questo caso sarà necessario compilare più righe (tra l'E8 e l'E12) in riferimento a ciascun funerale, indicando comunque il medesimo codice di spesa (il 14) avendo cura di inserire nel campo preposto l'importo relativo.

Relativamente al dubbio derivante su come procedere nel caso che un cliente abbia pagato solo un acconto e non il saldo fattura, giova evidenziare come il DM MEF, all'articolo 2, abbia precisato che *"ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale".* Ciò significa che le spese da comunicare devono essere quelle già pagate, ribadendo il concetto del criterio di cassa, ovvero ai fini del nuovo adempimento fiscale non vanno comunicati gli importi in fattura, ma quelli effettivamente sostenuti (che sono poi quelli sui quali si applica la detrazione fiscale). Vedremo in futuro se l'Agenzia delle Entrate introdurrà ulteriori disposizioni, confidando che questa volta giungano con un ragionevole anticipo tale da consentire a tutte le imprese funebri d'Italia di evitare l'imbarazzante e complicata corsa ad inserire i dati dei funerali resasi necessaria tra gennaio e febbraio 2016 relativamente ai servizi svolti ben un anno prima.

come da decenni comunicato da **Feniof**, risultano essere valide solo quelle riconducibili ad un preciso evento morte ed in concomitanza del funerale; sono pertanto detraibili quelle spese funebri inserite nella fattura del funerale, ivi compresa l'eventuale lapide o servizi accessori all'operazione principale.